

# Gazzetta ufficiale L 216

## dell'Unione europea



Edizione  
in lingua italiana

Legislazione

65° anno

19 agosto 2022

### Sommario

#### II Atti non legislativi

##### REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento delegato (UE) 2022/1408 della Commissione, del 16 giugno 2022, che modifica il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il versamento di anticipi per determinati interventi e misure di sostegno di cui ai regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio** ..... 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1409 della Commissione, del 18 agosto 2022, relativo alle norme dettagliate concernenti le condizioni per il funzionamento del servizio web e alle norme per la protezione dei dati e la sicurezza applicabili al servizio web, nonché alle misure per lo sviluppo e la realizzazione tecnica del servizio web, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1224** ..... 3
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1410 della Commissione, del 18 agosto 2022, che prevede una riduzione del termine di notifica preventiva prima dell'arrivo in porto di pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri impegnati in attività di pesca di stock soggetti al regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio che sbarcano in porti spagnoli**..... 20

##### ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Decisione n. 1/2022 del Consiglio di associazione UE-America centrale, del 23 giugno 2022, relativa alla modifica dell'allegato XVIII («Indicazioni geografiche protette») dell'accordo che istituisce l'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra [2022/1411]** ..... 22

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.



## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1408 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 2022

**che modifica il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il versamento di anticipi per determinati interventi e misure di sostegno di cui ai regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 44, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 44 del regolamento (UE) 2021/2116 prevede la possibilità per gli Stati membri di versare anticipi ai beneficiari di determinati interventi e altre misure di sostegno. Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> contempla già tale possibilità, ma solo per gli interventi nei settori ortofrutticolo, vitivinicolo, dell'olio di oliva e delle olive da tavola.
- (2) Al fine di garantire un versamento di anticipi coerente e non discriminatorio, la possibilità di versare anticipi dovrebbe essere estesa a tutti gli interventi di cui al titolo III, capo III, del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (3) Per lo stesso motivo, la possibilità per gli Stati membri di versare anticipi dovrebbe essere estesa al regime di aiuti per la distribuzione di ortofruttili, latte e prodotti lattiero-caseari agli istituti scolastici di cui alla parte II, titolo I, capo II, sezione 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Il pagamento di tali anticipi dovrebbe essere soggetto alle condizioni specifiche stabilite ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2116. Considerando che la gestione e l'attuazione di tale regime di aiuti si basano sugli anni scolastici quali definiti all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 della Commissione <sup>(4)</sup>, il sistema di anticipi dovrebbe applicarsi agli aiuti relativi all'anno scolastico 2023/2024 e successivi.

<sup>(1)</sup> GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 della Commissione, del 3 novembre 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici (GU L 5 del 10.1.2017, pag. 1).

- (4) Le misure eccezionali a sostegno dei mercati agricoli in conformità agli articoli da 219 a 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013 mirano a risolvere specifici problemi o turbative del mercato. Tali misure eccezionali possono assumere la forma di un sostegno finanziario straordinario e temporaneo dell'Unione ai settori colpiti. Le norme vigenti non autorizzano gli Stati membri a versare anticipi in relazione a tale sostegno. Tuttavia l'esperienza dimostra che, per evitare un deterioramento insanabile del mercato, le misure eccezionali di sostegno del mercato devono avere effetto immediato. È pertanto opportuno autorizzare gli Stati membri a versare anticipi ai beneficiari di tali misure eccezionali di sostegno del mercato, fatte salve le condizioni specifiche stabilite ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2116.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/2116,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

All'articolo 44 del regolamento (UE) 2021/2116 sono inseriti i paragrafi 3 *bis*, 3 *ter* e 3 *quater* seguenti:

«3 *bis*. Gli Stati membri possono decidere di versare anticipi ai beneficiari degli interventi di cui al titolo III, capo III, del regolamento (UE) 2021/2115, fatte salve le condizioni specifiche stabilite ai sensi del paragrafo 5.

3 *ter*. Gli Stati membri possono decidere di versare anticipi nell'ambito del regime di aiuti di cui alla parte II, titolo I, capo II, sezione 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 in relazione agli aiuti riguardanti l'anno scolastico 2023/2024 e successivi, fatte salve le condizioni specifiche stabilite ai sensi del paragrafo 5.

3 *quater*. Gli Stati membri possono decidere di versare anticipi ai beneficiari delle misure a sostegno dei mercati agricoli adottate ai sensi degli articoli 219, 220 e 221 del regolamento (UE) 1308/2013, fatte salve le condizioni specifiche stabilite ai sensi del paragrafo 5.».

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2022

Per la Commissione  
La presidente  
Ursula VON DER LEYEN

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1409 DELLA COMMISSIONE****del 18 agosto 2022****relativo alle norme dettagliate concernenti le condizioni per il funzionamento del servizio web e alle norme per la protezione dei dati e la sicurezza applicabili al servizio web, nonché alle misure per lo sviluppo e la realizzazione tecnica del servizio web, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1224**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 7, l'articolo 13 bis e l'articolo 36, primo comma, lettera h),

visto il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata, sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno, in particolare l'articolo 45 *quater*, paragrafo 3, quarto comma, l'articolo 45 *quater*, paragrafo 5, secondo comma, e l'articolo 45 *quinquies*, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/2226 istituisce il sistema di ingressi/uscite che registra elettronicamente e conserva la data, l'ora e il luogo di ingresso e di uscita dei cittadini di paesi terzi ammessi o a cui è stato rifiutato l'ingresso per un soggiorno di breve durata nel territorio degli Stati membri e che calcola la durata del soggiorno autorizzato.
- (2) Il regolamento (CE) n. 767/2008 stabilisce il sistema di informazione visti per lo scambio di dati fra Stati membri in ordine alle domande di visto per soggiorni di breve durata e soggiorni di lunga durata e di permessi di soggiorno, e sulle decisioni di annullamento, revoca o proroga dei visti.
- (3) L'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia istituita con regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> (eu-LISA) è responsabile dello sviluppo del sistema di ingressi/uscite e della gestione operativa del sistema di ingressi/uscite e del sistema di informazione visti.
- (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1224 della Commissione <sup>(4)</sup> ha stabilito le specifiche e le condizioni per il funzionamento del servizio web di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/2226, comprese disposizioni specifiche in merito alla protezione dei dati e alla sicurezza. Tali specifiche e condizioni tengono conto dei viaggiatori esenti dall'obbligo del visto ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup>. Tali specifiche e condizioni dovrebbero essere adattate in modo da tenere conto dei cittadini di paesi terzi che necessitano di un visto per soggiorni di breve durata, di un visto per soggiorni di lunga durata o di un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 45 *quater* del regolamento (CE) n. 767/2008. A fini di chiarezza, è opportuno sostituire tale regolamento.

<sup>(1)</sup> GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20.

<sup>(2)</sup> GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 286 dell'1.11.2011, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1224 della Commissione, del 27 luglio 2021, relativo alle norme dettagliate concernenti le condizioni per il funzionamento del servizio web e alle norme per la protezione dei dati e la sicurezza applicabili al servizio web, nonché alle misure per lo sviluppo e la realizzazione tecnica del servizio web di cui al regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la decisione di esecuzione C(2019)1230 della Commissione (GU L 269 del 28.7.2021, pag. 46).

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).

- (5) A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2226, i vettori sono tenuti a utilizzare il servizio web al fine di verificare se i cittadini di paesi terzi titolari di un visto per soggiorno di breve durata rilasciato per uno o due ingressi hanno già utilizzato il numero di ingressi autorizzati dal proprio visto.
- (6) A norma dell'articolo 45 *quater*, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 767/2008, i vettori aerei, marittimi e internazionali stradali che effettuano trasporti di gruppo con autopullman sono tenuti ad utilizzare il portale per i vettori per verificare se i cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo di visto per soggiorno di breve durata o di visto di transito aeroportuale o per cui è previsto l'obbligo di visto per soggiorno di lunga durata o permesso di soggiorno siano in possesso, a seconda dei casi, di un visto per soggiorno di breve durata, un visto di transito aeroportuale, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno valido.
- (7) Per poter verificare se il cittadino di paese terzo soggetto all'obbligo del visto o per cui è previsto l'obbligo di visto di transito aeroportuale, di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno, sia in possesso di un visto o di un permesso valido, i vettori dovrebbero avere accesso al servizio web. È opportuno che i vettori accedano al servizio web attraverso un metodo di autenticazione e siano in grado di inviare e ricevere messaggi in un formato stabilito da eu-LISA.
- (8) Per consentire ai vettori di collegarsi e di utilizzare il servizio web, è opportuno stabilire norme tecniche sul formato dei messaggi e sul metodo di autenticazione, da specificare negli orientamenti tecnici che costituiscono parte delle specifiche tecniche di cui all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226, di cui è prevista l'adozione da parte di eu-LISA.
- (9) I vettori dovrebbero poter indicare che i passeggeri non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/2226 e del regolamento (CE) n. 767/2008 e in tal caso dovrebbero ricevere dal servizio web una risposta automatica «non applicabile», senza dover interrogare la banca dati a sola lettura e senza doversi registrare.
- (10) La Commissione, eu-LISA e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per informare tutti i vettori noti delle modalità e dei tempi in cui è possibile registrarsi. Una volta completata correttamente la procedura di registrazione e, se del caso, completato correttamente il collaudo, eu-LISA dovrebbe collegare il vettore all'interfaccia per i vettori.
- (11) È opportuno che i vettori autenticati consentano l'accesso al servizio web unicamente al personale debitamente autorizzato.
- (12) Il presente regolamento dovrebbe prevedere norme sulla protezione dei dati e la sicurezza applicabili al metodo di autenticazione.
- (13) Al fine di assicurare che l'interrogazione di verifica si basi su informazioni per quanto possibile aggiornate, le interrogazioni dovrebbero essere effettuate con un anticipo non superiore a 48 ore rispetto all'orario programmato di partenza.
- (14) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai vettori aerei, marittimi e internazionali che effettuano trasporti di gruppo con autopullman con ingresso nel territorio degli Stati membri. L'imbarco può essere preceduto da verifiche di frontiera per l'ingresso nel territorio degli Stati membri. In questi casi i vettori dovrebbero essere esonerati dall'obbligo di verificare lo status dell'autorizzazione ai viaggi dei viaggiatori.
- (15) I vettori dovrebbero avere accesso a un modulo web su un sito web pubblico che consenta loro di chiedere assistenza. Al momento della richiesta di assistenza, i vettori dovrebbero ricevere una conferma della ricezione con indicazione di un numero di ticket. eu-LISA o l'unità centrale ETIAS possono contattare i vettori che hanno ricevuto un ticket con qualunque mezzo necessario, anche telefonicamente, al fine di fornire una risposta adeguata. È necessario adottare ulteriori norme dettagliate per tale assistenza, che dovrebbe essere tenuta a fornire l'unità centrale ETIAS come da articolo 13 *bis* del regolamento (UE) 2017/2226.

- (16) Dato che il regolamento (UE) 2017/2226 e il regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(6)</sup> si basano sull'acquis di Schengen, a norma dell'articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca ha notificato il recepimento del regolamento (UE) 2021/1134 nel proprio diritto interno. La Danimarca è pertanto vincolata da tale regolamento.
- (17) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa <sup>(7)</sup>. L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (18) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen <sup>(8)</sup>, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio <sup>(9)</sup>.
- (19) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen <sup>(10)</sup>, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio <sup>(11)</sup>.
- (20) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen <sup>(12)</sup>, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A e B della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio <sup>(13)</sup>.

<sup>(6)</sup> Regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (EU) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, ai fini della riforma del sistema di informazione visti (GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11)

<sup>(7)</sup> Il presente regolamento non rientra nell'ambito di applicazione delle misure previste a norma della decisione 2002/192/CE, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

<sup>(8)</sup> GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

<sup>(9)</sup> Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

<sup>(10)</sup> GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

<sup>(11)</sup> Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

<sup>(12)</sup> GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

<sup>(13)</sup> Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

- (21) Per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania, in relazione alle disposizioni di cui al presente atto relative al regolamento (UE) 2017/2226, le disposizioni dell'acquis di Schengen concernenti il sistema d'informazione Schengen sono state attuate con decisione (UE) 2018/934 del Consiglio <sup>(14)</sup>; le disposizioni dell'acquis di Schengen concernenti il sistema di informazione visti sono state attuate con decisione (UE) 2017/1908 <sup>(15)</sup>, risultano soddisfatte tutte le condizioni per il funzionamento del sistema di ingressi/uscite di cui all'articolo 66, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2226, e pertanto il sistema di ingressi/uscite dovrebbe essere operativo in tali Stati membri a partire dalla sua entrata in funzione come previsto all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226. Le disposizioni di cui al presente atto relative al regolamento (CE) n. 767/2008 costituiscono un atto basato sull'acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005.
- (22) Per quanto riguarda Cipro e la Croazia, in relazione alle disposizioni di cui al presente atto relative al regolamento (UE) 2017/2226, per il funzionamento del sistema di ingressi/uscite occorre la concessione di un accesso passivo al sistema d'informazione visti e l'attuazione di tutte le disposizioni dell'acquis di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen conformemente alle pertinenti decisioni del Consiglio. Tali condizioni possono essere soddisfatte soltanto una volta completata con successo la verifica conformemente alla procedura di valutazione Schengen applicabile. Pertanto, il sistema di ingressi/uscite dovrebbe essere operativo solamente in quegli Stati membri che soddisferanno tali condizioni all'entrata in funzione di detto sistema. Gli Stati membri in cui il sistema di ingressi/uscite non è operativo dall'entrata in funzione dovrebbero connettersi ad esso conformemente alla procedura di cui al regolamento (UE) 2017/2226 non appena saranno soddisfatte tutte le suddette condizioni.
- (23) Per quanto riguarda Cipro, le disposizioni di cui al presente regolamento relative al regolamento (CE) n. 767/2008 costituiscono un atto basato sull'acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003.
- (24) Per quanto riguarda la Croazia, le disposizioni di cui al presente regolamento relative al regolamento (CE) n. 767/2008 costituiscono un atto basato sull'acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011.
- (25) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(16)</sup> e ha espresso un parere il 22 marzo 2022.
- (26) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le frontiere intelligenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

#### Oggetto

Il presente regolamento stabilisce:

- a) le norme dettagliate e le condizioni per il funzionamento del sito web e le norme per la protezione dei dati e la sicurezza applicabili al servizio web di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 3, e all'articolo 36, primo comma, lettera h), del regolamento (UE) 2017/2226, e all'articolo 45 *quater*, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (CE) n. 767/2008;

<sup>(14)</sup> Decisione (UE) 2018/934 del Consiglio, del 25 giugno 2018, relativa all'attuazione delle rimanenti disposizioni dell'acquis di Schengen concernenti il sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (GU L 165 del 2.7.2018, pag. 37).

<sup>(15)</sup> Decisione (UE) 2017/1908 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativa all'attuazione di talune disposizioni dell'acquis di Schengen concernenti il sistema d'informazione visti nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (GU L 269 del 19.10.2017, pag. 39).

<sup>(16)</sup> Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).



- b) un metodo di autenticazione per i vettori che consenta loro di adempiere ai loro obblighi a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2226 e dell'articolo 45 *quater*, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 767/2008, e norme dettagliate e condizioni in materia di registrazione dei vettori al fine del loro accesso al metodo di autenticazione;
- c) i dettagli delle procedure da seguire qualora sia tecnicamente impossibile per i vettori accedere al servizio web a norma dell'articolo 45 *quinquies*, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 767/2008.

## Articolo 2

### Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- (1) «interfaccia per i vettori»: il servizio web sviluppato da eu-LISA a norma dell'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226, quando utilizzato per gli scopi di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del medesimo regolamento, e il portale per i vettori di cui all'articolo 45 *quater*, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 767/2008, consistente in un'interfaccia informatica collegata a una banca dati a sola lettura;
- (2) «orientamenti tecnici»: la parte delle specifiche tecniche di cui all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226 rilevante per i vettori ai fini dell'attuazione del metodo di autenticazione e dello sviluppo del formato dei messaggi dell'interfaccia per la programmazione di applicazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a);
- (3) «personale debitamente autorizzato»: lavoratori dipendenti o vincolati contrattualmente dal vettore o da altre persone fisiche o giuridiche che agiscono sotto la direzione o la supervisione del vettore, incaricate di verificare per conto del vettore se il numero di ingressi autorizzati da un visto sia già stato utilizzato, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2226 e a partire dall'entrata in funzione del sistema di informazione visti, di verificare se i cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo di visto per soggiorno di breve durata o per cui è previsto l'obbligo di visto per soggiorno di lunga durata, visto di transito aeroportuale o permesso di soggiorno siano in possesso, a seconda dei casi, di un visto per soggiorno di breve durata, visto per soggiorno di lunga durata, visto di transito aeroportuale o permesso di soggiorno valido, a norma dell'articolo 45 *quater*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008.

## Articolo 3

### Obblighi dei vettori

- 1. Dall'entrata in funzione del sistema di ingressi/uscite fino all'entrata in funzione del sistema di informazione visti i vettori avviano un'interrogazione per verificare se, nel caso di un visto per ingresso singolo o di un visto per ingresso doppio, il numero di ingressi autorizzati dal visto sia già stato utilizzato, a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/2226 («interrogazione di verifica»), attraverso l'interfaccia per i vettori.
- 2. Dall'entrata in funzione del sistema di informazione visti i vettori avviano un'interrogazione attraverso l'interfaccia per i vettori per verificare se:
  - a) nel caso di un visto per soggiorno di breve durata, il numero di ingressi autorizzati dal visto sia già stato utilizzato, oppure se il titolare del visto abbia già raggiunto il soggiorno massimo autorizzato, a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/2226;
  - b) nel caso di un visto per soggiorno di lunga durata, visto di transito aeroportuale o permesso di soggiorno, il visto o il permesso siano validi, a norma dell'articolo 45 *quater*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008.
- 3. Dall'entrata in funzione del sistema di informazione visti i vettori avviano l'interrogazione di verifica per visto per soggiorno di lunga durata o per permesso di soggiorno in relazione ai visti per soggiorni di lunga durata e permessi di soggiorno rilasciati dopo l'entrata in funzione del VIS. I vettori verificano manualmente i visti per soggiorni di lunga durata e i permessi di soggiorno rilasciati prima dell'entrata in funzione del sistema di informazione visti.
- 4. L'interrogazione di verifica è avviata con un anticipo non superiore a 48 ore rispetto all'orario di partenza programmato.

5. I vettori garantiscono che unicamente il personale debitamente autorizzato abbia accesso all'interfaccia per i vettori. I vettori attuano almeno i seguenti meccanismi:
- meccanismi di controllo dell'accesso fisico e logico per impedire l'accesso non autorizzato alle infrastrutture o ai sistemi usati dai vettori;
  - autenticazione;
  - registrazione per garantire la tracciabilità degli accessi;
  - revisione periodica dei diritti di accesso.

#### Articolo 4

### Connessione e accesso all'interfaccia per i vettori

1. I vettori si collegano all'interfaccia per i vettori con uno dei seguenti metodi:
- una connessione di rete apposita;
  - una connessione Internet.
2. I vettori accedono all'interfaccia per i vettori con uno dei seguenti metodi:
- un'interfaccia da sistema a sistema (interfaccia per la programmazione di applicazioni);
  - un'interfaccia web (browser);
  - un'applicazione per dispositivi mobili.

#### Articolo 5

### Interrogazioni

1. Per avviare un'interrogazione di verifica, il vettore inserisce i seguenti dati del viaggiatore:
- cognome; nome o nomi;
  - data di nascita; sesso; cittadinanza;
  - tipo e numero del documento di viaggio e codice a tre lettere del paese di rilascio del documento di viaggio;
  - data di scadenza della validità del documento di viaggio;
  - data di arrivo prevista alla frontiera di uno Stato membro che applica integralmente l'acquis di Schengen o di uno Stato membro che non applica integralmente l'acquis di Schengen ma in cui è operativo il sistema di ingressi/uscite;
  - una delle seguenti informazioni:
    - lo Stato membro di ingresso previsto che applica integralmente l'acquis di Schengen;
    - se è possibile identificare lo Stato membro di ingresso previsto, un aeroporto nello Stato membro di ingresso che applica integralmente l'acquis di Schengen;
    - lo Stato membro di ingresso previsto che non applica integralmente l'acquis di Schengen ma in cui è operativo il sistema di ingressi/uscite;
    - se è possibile identificare lo Stato membro di ingresso previsto, un aeroporto nello Stato membro di ingresso che non applica integralmente l'acquis di Schengen ma in cui è operativo il sistema di ingressi/uscite;
    - dall'entrata in funzione del sistema di informazione visti, nel caso di un transito aeroportuale, lo Stato membro di transito per i cittadini di paesi terzi che devono essere in possesso di un visto di transito aeroportuale a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(17)</sup>, se del caso;

<sup>(17)</sup> Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

- g) i dettagli (data e orario locale della partenza prevista, numero identificativo se disponibile o altro mezzo di identificazione del trasporto) del mezzo di trasporto utilizzato per accedere al territorio di uno Stato membro che applica integralmente l'acquis di Schengen o di uno Stato membro che non applica integralmente l'acquis di Schengen ma in cui è operativo il sistema di ingressi/uscite.

Il vettore può anche indicare il numero del visto per soggiorno di breve durata, del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno.

2. Dall'entrata in funzione del sistema di ingressi/uscite, qualora la destinazione non possa essere raggiunta con un visto per ingresso singolo, al momento di effettuare l'interrogazione di verifica il vettore inserisce l'informazione che l'itinerario prevede due ingressi negli Stati membri.

Dall'entrata in funzione del sistema di informazione visti, qualora la destinazione non possa essere raggiunta con un visto per ingresso singolo, al momento di effettuare l'interrogazione di verifica il vettore inserisce l'informazione che l'itinerario prevede due o molteplici ingressi negli Stati membri.

3. Per fornire le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), ai vettori è consentito scansionare la zona a lettura ottica del documento di viaggio.

4. Dall'entrata in funzione del sistema di ingressi/uscite fino all'entrata in funzione del sistema di informazione visti, se il passeggero non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/2226 a norma dell'articolo 2 di detto regolamento o si trova in transito aeroportuale, il vettore deve poterlo specificare nell'interrogazione di verifica.

Dall'entrata in funzione del sistema di informazione visti, il vettore deve poter specificare nell'interrogazione di verifica:

- a) se il passeggero non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/2226 a norma dell'articolo 2 di detto regolamento, eccezion fatta per i titolari di un permesso di soggiorno a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera c), e dei titolari di visti per soggiorni di lunga durata a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera e), di detto regolamento, oppure
- b) nel caso di transito aeroportuale, se il passeggero non è tenuto ad essere in possesso di un visto di transito aeroportuale a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 810/2009.
5. I vettori devono poter effettuare un'interrogazione di verifica per uno o più passeggeri. L'interfaccia per i vettori fornisce la risposta di cui all'articolo 6 per ciascun passeggero inserito nell'interrogazione.

#### Articolo 6

#### Risposta

1. Dall'entrata in funzione del sistema di ingressi/uscite fino all'entrata in funzione del sistema di informazione visti, se il passeggero non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/2226 a norma dell'articolo 2 di detto regolamento, si trova in transito aeroportuale o è titolare di un visto nazionale per soggiorno di breve durata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 10, di detto regolamento, la risposta è «non applicabile». In tutti gli altri casi, la risposta è «OK» o «non OK».

2. Dall'entrata in funzione del sistema di informazione visti:

- a) se il passeggero non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/2226 a norma dell'articolo 2 di detto regolamento, eccezion fatta per i titolari di un permesso di soggiorno a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera c), e dei titolari di visti per soggiorni di lunga durata a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera e), di detto regolamento, la risposta è «non applicabile»;
- b) nel caso di transito aeroportuale, se il passeggero non è tenuto ad essere in possesso di un visto di transito aeroportuale a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 810/2009, la risposta è «non applicabile»;

- c) in tutti gli altri casi, se il passeggero è titolare di un visto per soggiorno di breve durata, di un permesso di soggiorno o di un visto di transito aeroportuale, la risposta è «OK» o «non OK».

Se la risposta all'interrogazione di verifica è «non OK», l'interfaccia per i vettori specifica che la risposta proviene dal sistema di ingressi/uscite o dal sistema di informazione visti.

3. Dall'entrata in funzione del sistema di ingressi/uscite fino all'entrata in funzione del sistema di informazione visti, le risposte alle interrogazioni di verifica sono determinate secondo le seguenti regole:

- a) se il viaggiatore è in possesso di un visto uniforme per soggiorno di breve durata:
- (1) se non è stato ancora raggiunto il numero di ingressi (uno o due) autorizzato dal visto: OK;
  - (2) se è già stato raggiunto il numero di ingressi (uno o due) autorizzato dal visto: non OK;
  - (3) se il visto è scaduto o è stato revocato o annullato: non OK;
- b) se il viaggiatore è soggetto all'obbligo del visto e non sono disponibili informazioni sul visto: non OK;
- c) se il vettore specifica che l'itinerario richiede un visto per ingresso doppio:
- (1) se il viaggiatore è in possesso di un visto per ingresso doppio, valido per la data di arrivo, e nessuno dei due ingressi è stato utilizzato: OK;
  - (2) se il viaggiatore non è in possesso di un visto per ingresso doppio: non OK;
  - (3) se il viaggiatore è in possesso di un visto per ingresso doppio ma è stato utilizzato almeno un ingresso: non OK;
  - (4) se il viaggiatore è in possesso di un visto per ingresso doppio ma almeno un ingresso non è valido per la data di arrivo: non OK.

4. Dall'entrata in funzione del sistema di informazione visti, le risposte alle interrogazioni di verifica nel caso in cui il vettore indichi lo Stato membro di transito a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), punto 5, sono determinate secondo le seguenti regole:

- a) se il viaggiatore è in possesso di un visto di transito aeroportuale:
- (1) se il visto di transito aeroportuale corrisponde alla zona di transito dell'aeroporto dello Stato membro: OK;
  - (2) se il visto è scaduto o è stato revocato o annullato: non OK;
  - (3) se il visto è un visto di transito aeroportuale semplice e non è stato utilizzato: OK;
  - (4) se il visto è un visto di transito aeroportuale doppio ed è stato utilizzato una volta sola: OK; oppure
- b) se il viaggiatore è in possesso di un visto per soggiorno di breve durata:
- (1) se non è stato ancora raggiunto il numero di ingressi autorizzato dal visto e vi è almeno 1 giorno rimanente di soggiorno autorizzato: OK;
  - (2) se è già stato raggiunto il numero di ingressi autorizzato dal visto o vi sono 0 giorni rimanenti di soggiorno autorizzato: non OK;
  - (3) se il visto è scaduto o è stato revocato o annullato: non OK; oppure
- c) se il viaggiatore è in possesso di un visto per soggiorno di breve durata con validità territoriale limitata:
- (1) se non è stato ancora raggiunto il numero di ingressi autorizzato dal visto e vi è almeno 1 giorno rimanente di soggiorno autorizzato, e se lo Stato membro di transito corrisponde a uno degli Stati membri che riconoscono la validità territoriale limitata: OK;

- (2) se non è stato ancora raggiunto il numero di ingressi autorizzato dal visto e vi è almeno 1 giorno rimanente di soggiorno autorizzato, e se lo Stato membro di transito non corrisponde a uno degli Stati membri che riconoscono la validità territoriale limitata: non OK;
  - (3) se è già stato raggiunto il numero di ingressi autorizzato dal visto o vi sono 0 giorni rimanenti di soggiorno autorizzato, e se lo Stato membro di transito corrisponde a uno degli Stati membri che riconoscono la validità territoriale limitata: non OK;
  - (4) se è già stato raggiunto il numero di ingressi autorizzato dal visto o vi sono 0 giorni rimanenti di soggiorno autorizzato, e se lo Stato membro di transito non corrisponde a uno degli Stati membri che riconoscono la validità territoriale limitata: NON OK;
  - (5) se il visto è scaduto o è stato revocato o annullato: non OK; oppure
- d) se il viaggiatore è in possesso di un visto per soggiorno di lunga durata:
- (1) se il visto è scaduto o è stato revocato o annullato: non OK;
  - (2) diversamente: OK; oppure
- e) se il viaggiatore è in possesso di un permesso di soggiorno:
- (1) se il permesso di soggiorno è scaduto o è stato revocato o annullato: non OK;
  - (2) diversamente: OK.
5. Dall'entrata in funzione del sistema di informazione visti, le risposte alle interrogazioni di verifica nel caso in cui il vettore indichi lo Stato membro di destinazione a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), punti da 1 a 4, sono determinate secondo le seguenti regole:
- a) se il viaggiatore è in possesso di un visto per soggiorno di breve durata:
- (1) se non è stato ancora raggiunto il numero di ingressi autorizzato dal visto e vi è almeno 1 giorno rimanente di soggiorno autorizzato: OK;
  - (2) se è già stato raggiunto il numero di ingressi autorizzato dal visto o vi sono 0 giorni rimanenti di soggiorno autorizzato: non OK;
  - (3) se il visto è scaduto o è stato revocato o annullato: non OK; oppure
- b) se il viaggiatore è in possesso di un visto per soggiorno di breve durata con validità territoriale limitata:
- (1) se non è stato ancora raggiunto il numero di ingressi autorizzato dal visto e vi è almeno 1 giorno rimanente di soggiorno autorizzato, e se lo Stato membro di ingresso corrisponde a uno degli Stati membri che riconoscono la validità territoriale limitata: OK;
  - (2) se non è stato ancora raggiunto il numero di ingressi autorizzato dal visto e vi è almeno 1 giorno rimanente di soggiorno autorizzato, e se lo Stato membro di ingresso non corrisponde a uno degli Stati membri che riconoscono la validità territoriale limitata: non OK;
  - (3) se è già stato raggiunto il numero di ingressi autorizzato dal visto o vi sono 0 giorni rimanenti di soggiorno autorizzato, e se lo Stato membro di ingresso corrisponde a uno degli Stati membri che riconoscono la validità territoriale limitata: non OK;
  - (4) se è già stato raggiunto il numero di ingressi autorizzato dal visto o vi sono 0 giorni rimanenti di soggiorno autorizzato, e se lo Stato membro di ingresso non corrisponde a uno degli Stati membri che riconoscono la validità territoriale limitata: NON OK;
  - (5) se il visto è scaduto o è stato revocato o annullato: non OK,

- c) se il viaggiatore è in possesso di un visto per soggiorno di lunga durata:
- (1) se il visto è scaduto o è stato revocato o annullato: non OK;
  - (2) diversamente: OK;
- d) se il viaggiatore è in possesso di un permesso di soggiorno:
- (1) se il permesso di soggiorno è scaduto o è stato revocato o annullato: non OK;
  - (2) diversamente: OK;
- e) se il viaggiatore è soggetto all'obbligo del visto e non sono disponibili informazioni sul visto: non OK,
- f) se il vettore specifica che per l'itinerario in questione non è sufficiente un visto per ingresso singolo:
- (1) se il viaggiatore è in possesso di un visto per ingresso doppio, valido per la data di arrivo, e nessuno dei due ingressi è stato utilizzato: OK;
  - (2) se il viaggiatore è in possesso di un visto per ingresso singolo: non OK;
  - (3) se il viaggiatore è in possesso di un visto per ingresso doppio ma è stato utilizzato almeno un ingresso: non OK;
  - (4) se il viaggiatore è in possesso di un visto per ingresso doppio ma almeno un ingresso non è valido per la data di arrivo: non OK;
  - (5) se il viaggiatore è in possesso di un visto per ingressi multipli: OK.
6. Se il viaggiatore è esente dall'obbligo del visto o rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/1240, si applicano le disposizioni di cui al regolamento di esecuzione C(2022) 4550 della Commissione <sup>(18)</sup>.

#### Articolo 7

##### Formato dei messaggi

eu-LISA specifica negli orientamenti tecnici i formati dei dati e la struttura dei messaggi da utilizzare per trasmettere le interrogazioni di verifica e le risposte a tali interrogazioni attraverso l'interfaccia per i vettori. eu LISA prevede l'uso almeno dei seguenti formati di dati:

- a) UN/EDIFACT;
- b) PAXLST/CUSRES;
- c) XML;
- d) JSON.

#### Articolo 8

##### Prescrizioni relative all'estrazione dei dati per l'interfaccia per i vettori e il servizio web per i cittadini di paesi terzi e alla qualità dei dati

1. I dati riguardanti i visti per soggiorni di breve durata, i visti per soggiorni di lunga durata, i visti di transito aeroportuale, i permessi di soggiorno e le autorizzazioni ai viaggi rilasciati, annullati e revocati sono automaticamente estratti dal sistema di informazione visti, dal sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi e dal sistema di ingressi/uscite almeno una volta al giorno e trasmessi alla banca dati a sola lettura.
2. Tutte le estrazioni di dati nella banca dati a sola lettura di cui al paragrafo 1 sono registrate.
3. eu-LISA è responsabile della sicurezza del servizio web e dei dati personali in esso contenuti, e del processo di estrazione e trasmissione dei dati di cui al paragrafo 1 alla banca dati a sola lettura. I dettagli della realizzazione tecnica sono ricavati dal piano di sicurezza che segue il processo di valutazione del rischio.

---

<sup>(18)</sup> Regolamento di esecuzione C(2022) 4550 della Commissione che stabilisce le norme e le condizioni per le interrogazioni di verifica da parte dei vettori, disposizioni sulla protezione dei dati e la sicurezza per il metodo di autenticazione dei vettori e procedure sostitutive in caso di impossibilità tecnica.

4. Non è possibile trasmettere dati dalla banca dati a sola lettura al sistema di ingressi/uscite o al sistema di informazione visti.

#### Articolo 9

##### **Metodo di autenticazione**

1. eu-LISA sviluppa un metodo di autenticazione, che tenga conto delle informazioni sulla gestione dei rischi per la sicurezza e dei principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita e dei principi del controllo dell'accesso, compresa la responsabilità, e che consenta di rintracciare il soggetto che avvia l'interrogazione di verifica.
2. I dettagli del metodo di autenticazione sono stabiliti negli orientamenti tecnici.
3. Il metodo di autenticazione è collaudato conformemente all'articolo 12.
4. Se il vettore accede all'interfaccia per i vettori utilizzando l'interfaccia per la programmazione di applicazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), il metodo di autenticazione è integrato da mezzi di autenticazione reciproca.

#### Articolo 10

##### **Registrazione per il metodo di autenticazione**

1. I vettori di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2226 e all'articolo 45 *quater*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008, che operano e trasportano passeggeri nel territorio degli Stati membri, sono tenuti a registrarsi prima di avere accesso al metodo di autenticazione.
2. eu-LISA mette a disposizione su un sito web pubblico un modulo di registrazione da compilare online. Il modulo di registrazione può essere presentato unicamente a condizione che siano stati correttamente compilati tutti i campi.
3. Il modulo di registrazione comprende campi che impongono ai vettori di fornire le seguenti informazioni:
  - a) denominazione legale del vettore e suoi dati di contatto (indirizzo e-mail, numero di telefono e indirizzo postale);
  - b) dati di contatto del rappresentante legale della società che chiede la registrazione e contatti sostitutivi (nomi, numeri di telefono, indirizzo e-mail e indirizzo postale), indirizzo e-mail funzionale e altri mezzi di comunicazione che il vettore intende utilizzare ai fini degli articoli 13 e 14;
  - c) lo Stato membro o il paese terzo che ha emesso il documento ufficiale di iscrizione della società di cui al paragrafo 6 e il numero di iscrizione, se disponibile;
  - d) se il vettore ha allegato, a norma del paragrafo 6, un documento ufficiale di iscrizione della società rilasciato da un paese terzo, gli Stati membri in cui il vettore opera o intende operare entro l'anno successivo.
4. Il modulo di registrazione informa i vettori dei requisiti minimi di sicurezza. I vettori assicurano il rispetto dei seguenti obiettivi:
  - a) individuazione e gestione dei rischi per la sicurezza legati alla connessione all'interfaccia per i vettori;
  - b) protezione degli ambienti e dei dispositivi collegati all'interfaccia per i vettori;
  - c) individuazione, analisi, risposta e ripresa in caso di incidenti di cibersicurezza.
5. Il modulo di registrazione impone ai vettori di dichiarare:
  - a) che operano e trasportano passeggeri nel territorio degli Stati membri o intendono farlo nei successivi sei mesi;

- b) che avranno accesso e faranno uso dell'interfaccia per i vettori nel rispetto dei requisiti minimi di sicurezza indicati nel modulo di registrazione, a norma del paragrafo 4;
- c) che unicamente il personale debitamente autorizzato avrà accesso all'interfaccia per i vettori.

6. Il modulo di registrazione impone ai vettori di allegare una copia elettronica dei loro atti costitutivi, compresi, se del caso, gli statuti, e una copia elettronica di un estratto del documento ufficiale di iscrizione della società rilasciato da almeno uno Stato membro, se del caso, o da un paese terzo, in una lingua ufficiale dell'Unione, oppure con una traduzione ufficiale in una lingua ufficiale dell'Unione o in islandese o norvegese. Il documento ufficiale di iscrizione della società può essere sostituito da una copia elettronica di un'autorizzazione a operare in uno o più Stati membri, ad esempio un certificato di operatore aereo.

7. Il modulo di registrazione informa i vettori:

- a) che sono tenuti a informare eu-LISA di qualunque variazione riguardante le informazioni di cui ai paragrafi 3, 4 e 5, o in caso di variazioni tecniche che interessino la loro connessione «da sistema a sistema» con l'interfaccia per i vettori tali da poter richiedere ulteriori collaudi a norma dell'articolo 12, attraverso i dati di contatto specificati di eu-LISA da utilizzare a tale scopo;
- b) che saranno automaticamente cancellati dal metodo di autenticazione qualora i registri mostrino che essi non usano da un anno l'interfaccia per i vettori;
- c) che possono essere cancellati dal metodo di autenticazione in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento, dei requisiti di sicurezza di cui al paragrafo 4 o degli orientamenti tecnici, anche in caso di abuso dell'interfaccia per i vettori;
- d) che sono tenuti a informare eu-LISA di qualunque violazione dei dati personali eventualmente verificatasi e a rivedere regolarmente i diritti di accesso del loro personale incaricato.

8. Se il modulo di registrazione è stato trasmesso correttamente, eu-LISA registra il vettore e gli notifica l'avvenuta registrazione. Se il modulo di registrazione non è stato trasmesso correttamente, eu-LISA rifiuta la registrazione e informa il vettore dei motivi.

eu-LISA mantiene un registro aggiornato dei vettori registrati. I dati personali contenuti nella registrazione dei vettori sono cancellati al più tardi un anno dopo la cancellazione della registrazione.

#### Articolo 11

##### **Cancellazione dal metodo di autenticazione**

1. eu-LISA cancella la registrazione di un vettore che informi di non essere più operativo o di non trasportare più passeggeri nel territorio degli Stati membri.
2. Se i registri mostrano che un vettore non usa da un anno l'interfaccia per i vettori, la sua registrazione è automaticamente cancellata.
3. Se il vettore non soddisfa più le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 5, o ha altrimenti violato le disposizioni del presente regolamento, i requisiti di sicurezza di cui all'articolo 10, paragrafo 4, o gli orientamenti tecnici, anche in caso di abuso dell'interfaccia per i vettori, eu-LISA può cancellarne la registrazione.
4. eu-LISA informa il vettore della propria intenzione di cancellarne la registrazione ai sensi dei paragrafi 1, 2 o 3, indicando il motivo, con un mese di preavviso rispetto alla cancellazione. Prima di cancellare la registrazione, eu-LISA offre al vettore l'opportunità di presentare osservazioni scritte.
5. In caso di urgenti problemi di sicurezza informatica, in particolare qualora il vettore non sia in regola con i requisiti di sicurezza di cui all'articolo 10, paragrafo 4, o con gli orientamenti tecnici, eu-LISA può disconnettere immediatamente il vettore. eu-LISA informa il vettore della sconnessione, indicandone i motivi.



6. Nella misura necessaria, eu-LISA assiste i vettori che hanno ricevuto una notifica di cancellazione della registrazione o di sconnessione per correggere le carenze che hanno dato origine alla notifica e, se possibile, per un periodo di tempo limitato e a condizioni rigorose, offre ai vettori sconnessi l'opportunità di avviare interrogazioni di verifica con strumenti diversi da quelli di cui all'articolo 4.

7. I vettori sconnessi possono essere nuovamente connessi all'interfaccia per i vettori una volta eliminati i problemi di sicurezza che hanno determinato la sconnessione. I vettori la cui registrazione è stata cancellata possono presentare una nuova richiesta di registrazione.

8. In qualsiasi momento successivo alla registrazione dei vettori ai sensi dell'articolo 10, eu-LISA può, in particolare qualora vi sia il sospetto fondato che uno o più vettori abusino dell'interfaccia per i vettori o non soddisfino le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 4, effettuare indagini presso Stati membri o paesi terzi.

9. Se il modulo di registrazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, non è disponibile per un periodo prolungato, eu-LISA rende possibile eseguire con altri mezzi la registrazione prevista da tale articolo.

#### Articolo 12

### **Sviluppo, collaudo e connessione dell'interfaccia per i vettori**

1. eu-LISA mette a disposizione dei vettori gli orientamenti tecnici affinché possano sviluppare e collaudare l'interfaccia per vettori.

2. Qualora i vettori scelgano di connettersi attraverso l'interfaccia per la programmazione di applicazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), è collaudata l'applicazione del formato del messaggio di cui all'articolo 7 e del metodo di autenticazione di cui all'articolo 9.

3. Qualora i vettori scelgano di connettersi attraverso l'interfaccia web (browser) o un'applicazione per dispositivi mobili di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere b) e c) rispettivamente, essi informano eu-LISA di aver collaudato con successo la propria connessione all'interfaccia per i vettori e che il loro personale debitamente autorizzato ha ricevuto una formazione adeguata per l'utilizzo dell'interfaccia per i vettori.

4. Ai fini del paragrafo 2, eu-LISA sviluppa e mette a disposizione un piano di collaudo, un ambiente di collaudo e un simulatore che consentono a eu-LISA e ai vettori di verificare la connessione dei vettori all'interfaccia per i vettori. Ai fini del paragrafo 3, eu-LISA sviluppa e mette a disposizione un ambiente di collaudo che consente ai vettori di addestrare il proprio personale.

5. Una volta completata correttamente la procedura di registrazione di cui all'articolo 10 e completati correttamente i collaudi di cui al paragrafo 2, oppure al ricevimento della notifica di cui al paragrafo 3, eu-LISA connette il vettore all'interfaccia per i vettori.

#### Articolo 13

### **Impossibilità tecnica**

1. Qualora sia tecnicamente impossibile avviare un'interrogazione di verifica a causa del guasto di una componente del sistema di ingressi/uscite o di una componente del sistema di informazione visti, si applica quanto segue:

- a) se il guasto è rilevato da un vettore, non appena ne viene a conoscenza questo informa l'unità centrale ETIAS con i mezzi di cui all'articolo 14;
- b) se il guasto è rilevato o confermato da eu-LISA, l'unità centrale ETIAS ne informa i vettori interessati e gli Stati membri per e-mail o con altri mezzi di comunicazione non appena ne viene a conoscenza, e li informa una volta avvenuta la riparazione.

2. Qualora sia tecnicamente impossibile avviare un'interrogazione di verifica per ragioni diverse da un guasto di una componente del sistema di ingressi/uscite o del sistema di informazione visti, il vettore informa l'unità centrale ETIAS con i mezzi di cui all'articolo 14.

3. Non appena il problema è risolto, il vettore informa l'unità centrale ETIAS con i mezzi di cui all'articolo 14.

L'unità centrale ETIAS informa gli Stati membri interessati dell'impossibilità per tale vettore di avviare l'interrogazione di verifica.

4. Ai fini del presente articolo e dell'articolo 14, eu LISA mette a disposizione dell'unità centrale ETIAS uno strumento di ticketing. Questo strumento dà accesso al registro dei vettori.
5. L'unità centrale ETIAS conferma la ricezione delle notifiche di cui ai paragrafi 1 e 2.

#### *Articolo 14*

##### **Assistenza ai vettori**

1. È messo a disposizione dei vettori un modulo web, nell'ambito dello strumento di ticketing, che consente loro di chiedere assistenza.

Il modulo web consente ai vettori di comunicare almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi del vettore;
  - b) una sintesi della richiesta;
  - c) se la richiesta è di natura tecnica e, in tal caso, la data e l'orario d'inizio del problema tecnico.
2. I vettori ricevono una conferma della ricezione della richiesta da parte dell'unità centrale ETIAS. Tale ricevuta contiene un numero di ticket.
  3. Se la richiesta di assistenza è di natura tecnica, l'unità centrale ETIAS invia la richiesta a eu LISA. eu-LISA è responsabile della prestazione dell'assistenza tecnica ai vettori.
  4. Se la richiesta di assistenza non è di natura tecnica, l'unità centrale ETIAS assiste i vettori indicando loro le informazioni pertinenti.
  5. Qualora sia tecnicamente impossibile chiedere assistenza a norma del paragrafo 1 utilizzando il modulo web, il vettore deve poter utilizzare una linea telefonica di emergenza collegata all'unità centrale ETIAS o a eu-LISA.
  6. L'assistenza fornita dall'unità centrale ETIAS e da eu-LISA è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in lingua inglese.
  7. L'unità centrale ETIAS rende disponibile un elenco di domande e risposte frequenti utili per i vettori. Detto elenco è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. Esso è tenuto distinto dalle domande e dalle risposte utili per i viaggiatori.

#### *Articolo 15*

##### **Accesso al servizio web da parte di cittadini di paesi terzi**

1. Nel verificare i giorni rimanenti di soggiorno autorizzato attraverso un accesso Internet protetto al servizio web, i cittadini di paesi terzi indicano lo Stato membro di destinazione.
2. Il cittadino di paese terzo inserisce nel servizio web i seguenti dati:
  - a) il tipo e il numero del documento o dei documenti di viaggio e il codice a tre lettere del paese di rilascio del documento o dei documenti di viaggio;
  - b) facoltativamente, la data prevista di ingresso o di uscita, o entrambe, indicata per impostazione predefinita secondo l'ora dell'Europa centrale, modificabile dall'utente;
  - c) lo Stato membro di destinazione.

3. Il servizio web trasmette una delle seguenti risposte:
  - a) «OK» e il numero di giorni rimanenti di soggiorno autorizzato;
  - b) «non OK» e 0 giorni rimanenti di soggiorno autorizzato;
  - c) «non disponibile».
  
4. Se trasmette il numero di giorni rimanenti di soggiorno autorizzato, il servizio web indica che il numero di giorni è stato calcolato sulla base della data prevista di ingresso indicata dal cittadino del paese terzo, e che il numero effettivo di giorni rimanenti può variare a seconda dell'effettiva data di ingresso.
  
5. Se il cittadino del paese terzo non ha indicato una data prevista di ingresso, il rimanente soggiorno autorizzato sarà calcolato sulla base della data dell'interrogazione. In tal caso il servizio web indica che il numero di giorni rimanenti di soggiorno autorizzato è stato calcolato sulla base della data dell'interrogazione.
  
6. Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2017/2226, se nel sistema di ingressi/uscite non sono presenti dati sul cittadino del paese terzo, le risposte alle interrogazioni di verifica sono determinate secondo le seguenti regole:
  - a) soggiorno autorizzato: OK;
  - b) giorni rimanenti: informazione non disponibile, con una nota indicante che non sono stati calcolati i soggiorni effettuati prima dell'entrata in funzione del sistema di ingressi/uscite.
  
7. Dopo il periodo transitorio di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2017/2226, le risposte alle interrogazioni di verifica sono determinate secondo le seguenti regole:
  - a) se il cittadino di paese terzo dispone di un numero sufficiente di giorni rimanenti di soggiorno autorizzato, la risposta è:
    - i) soggiorno autorizzato: OK;
    - ii) giorni rimanenti: i giorni rimanenti di soggiorno autorizzato calcolati dal sistema di ingressi/uscite;
  - b) se il cittadino di paese terzo ha utilizzato parte del soggiorno autorizzato e intende soggiornare per una durata superiore a quella del soggiorno autorizzato, la risposta è:
    - i) soggiorno autorizzato: NON OK;
    - ii) giorni rimanenti: 0;
  - c) se il cittadino di paese terzo ha utilizzato tutti i giorni del soggiorno autorizzato, la risposta è:
    - i) soggiorno autorizzato: NON OK;
    - ii) giorni rimanenti: 0;
  - d) se il cittadino del paese terzo è soggetto all'obbligo del visto e non è in possesso di un visto valido, oppure il visto è scaduto o è stato revocato o annullato, oppure ha una validità territoriale limitata che non corrisponde allo Stato membro di destinazione inserito, la risposta è:
    - i) soggiorno autorizzato: NON OK;
    - ii) giorni rimanenti: 0;
  - e) se il cittadino di paese terzo non è soggetto all'obbligo del visto e non è in possesso di un'autorizzazione ai viaggi valida, oppure l'autorizzazione ai viaggi è scaduta o è stata revocata o annullata, la risposta è:
    - i) soggiorno autorizzato: NON OK;
    - ii) giorni rimanenti: 0;

- f) se non vi sono ingressi nel sistema di ingressi/uscite per un cittadino di paese terzo titolare di un visto per soggiorno di breve durata, il numero di giorni rimanenti è limitato in funzione della data di scadenza del visto per soggiorno di breve durata. In caso di cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto, dopo l'entrata in funzione del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi, il numero di giorni rimanenti è limitato in funzione della data di scadenza dell'autorizzazione ai viaggi, tenuto conto del periodo transitorio e del periodo di tolleranza di cui all'articolo 83 del regolamento (UE) 2018/1240.
8. Il servizio web fornisce al cittadino del paese terzo le ulteriori informazioni aggiuntive:
- a) in un punto evidente, gli Stati membri a cui si riferisce il calcolo del soggiorno;
- b) vicino al campo per l'inserimento del numero del documento di viaggio, il fatto che il documento di viaggio da utilizzare ai fini del servizio web deve essere uno dei documenti di viaggio utilizzati per i soggiorni precedenti;
- c) l'elenco degli Stati membri;
- d) tutti i possibili motivi di ricezione della risposta: «informazioni non disponibili»;
- e) una clausola generale che indica l'esclusione della responsabilità, precisando chiaramente che la risposta «OK/non OK» non può essere interpretata come decisione di autorizzare o rifiutare l'ingresso nello spazio Schengen;
- f) il regime applicabile ai cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino dell'Unione a cui si applica la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(19)</sup> o di un cittadino di paese terzo che gode di un diritto di libertà di circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo concluso tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e il paese terzo, dall'altra, e che non possiedono una carta di soggiorno ai sensi della direttiva 2004/38/CE o un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002 <sup>(20)</sup>.

#### Articolo 16

### Conservazione delle registrazioni delle operazioni di trattamento dei dati

Ai fini dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2226 e ai fini dell'articolo 45 *quater*, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 767/2008, l'unità nazionale ETIAS ha accesso alle registrazioni conservate da eu-LISA necessarie per la risoluzione delle controversie.

#### Articolo 17

### Abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1224

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1224 è abrogato.

#### Articolo 18

### Entrata in vigore e applicabilità

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* eccezion fatta per le seguenti disposizioni, che si applicano a decorrere dalla data di entrata in funzione del VIS ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio:

<sup>(19)</sup> Direttiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

<sup>(20)</sup> Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1).

- a) articolo 1, nella misura in cui riguarda il regolamento (CE) n. 767/2008;
- b) articolo 2, nella misura in cui riguarda il regolamento (CE) n. 767/2008;
- c) articolo 3, paragrafi 2 e 3;
- d) articolo 5, paragrafo 1, lettera f), punto 5;
- e) articolo 5, paragrafo 1, secondo comma; articolo 5, paragrafo 2, secondo comma; articolo 5, paragrafo 4, secondo comma;
- f) articolo 6, paragrafi 2, 4 e 5;
- g) articolo 8, paragrafi 1 e 4, nella misura in cui riguardano il regolamento (CE) n. 767/2008;
- h) articolo 10, paragrafo 1, nella misura in cui riguarda il regolamento (CE) n. 767/2008;
- i) articolo 13, paragrafo 1, nella misura in cui riguarda il regolamento (CE) n. 767/2008;
- j) articolo 16, nella misura in cui riguarda il regolamento (CE) n. 767/2008;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2022

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1410 DELLA COMMISSIONE****del 18 agosto 2022**

**che prevede una riduzione del termine di notifica preventiva prima dell'arrivo in porto di pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri impegnati in attività di pesca di stock soggetti al regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio che sbarcano in porti spagnoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, i comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri impegnati in attività di pesca di stock oggetto di un piano pluriennale e soggetti all'obbligo di registrazione elettronica dei dati del giornale di pesca hanno anche l'obbligo di comunicare alle autorità competenti del loro Stato membro di bandiera la propria intenzione di sbarcare almeno quattro ore prima dell'ora di arrivo prevista nel porto.
- (2) Il 28 maggio 2021 la Spagna ha chiesto che la riduzione del termine di notifica stabilita dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1188/2013 della Commissione <sup>(2)</sup> sia estesa a tutti i pescherecci dell'Unione impegnati in attività di pesca di stock soggetti al regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> e al regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup> nel mare Cantabrico, nel Golfo di Cadice e nel Mar Mediterraneo occidentale e che sbarcano in porti spagnoli.
- (3) I dati spaziali forniti dalla Spagna a sostegno di tale richiesta mostrano che le flotte specifiche interessate battenti bandiera spagnola operano, di norma, in zone di pesca che si trovano a meno di quattro ore di distanza dai loro porti di sbarco. Inoltre, tali porti di sbarco si trovano sempre a una distanza inferiore a due ore e mezzo dagli uffici delle autorità di controllo spagnole. Pertanto, qualora le navi in questione siano selezionate ai fini di un'ispezione allo sbarco, un termine di notifica preventiva di almeno due ore e mezzo consentirebbe alle autorità di controllo spagnole interessate di arrivare in tempo al porto di sbarco per svolgere la relativa ispezione.
- (4) Per motivi di parità di trattamento, la stessa riduzione del termine di notifica preventiva dovrebbe applicarsi ai pescherecci dell'Unione che sbarcano in un porto spagnolo e che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento.
- (5) Pertanto, ai pescherecci dell'Unione interessati dovrebbe essere concesso il diritto di presentare una notifica preventiva di due ore e mezzo prima dell'arrivo previsto in un porto spagnolo.

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 1188/2013 della Commissione, del 21 novembre 2013, che prevede una riduzione del termine di notifica prima dell'arrivo in porto delle navi dell'Unione impegnate in attività di pesca di stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e ad ovest della penisola iberica che sbarcano in porti spagnoli (GU L 313 del 22.11.2013, pag. 47).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 1).

- (6) È opportuno che la Spagna valuti l'incidenza della riduzione del termine di notifica preventiva prevista dal presente regolamento al fine di garantirne un adeguato riesame e presenti una relazione alla Commissione.
- (7) Poiché l'ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1188/2013 si sovrappone a quello del presente regolamento, è opportuno abrogare tale regolamento di esecuzione.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

Il termine minimo di notifica preventiva di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 è ridotto a due ore e mezzo per i comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- a) essere impegnati in attività di pesca di stock oggetto del piano pluriennale istituito dai regolamenti (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022;
- b) operare esclusivamente in zone di pesca da cui possono raggiungere il porto di sbarco in meno di quattro ore;
- c) sbarcare in porti spagnoli.

#### *Articolo 2*

La Spagna presenta alla Commissione una relazione riguardante l'attuazione del presente regolamento entro il 26 agosto 2024.

Tale relazione include un'analisi dell'eventuale incidenza della riduzione del termine di notifica preventiva sulla capacità delle autorità spagnole di controllo della pesca di monitorare efficacemente le attività di pesca dei pescherecci che beneficiano della riduzione del termine di notifica preventiva di cui all'articolo 1.

#### *Articolo 3*

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1188/2013 è abrogato.

#### *Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2022

*Per la Commissione  
a nome della presidente  
Virginijus SINKEVIČIUS  
Membro della Commissione*

---

# ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

## DECISIONE n. 1/2022 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-AMERICA CENTRALE

del 23 giugno 2022

**relativa alla modifica dell'allegato XVIII («Indicazioni geografiche protette») dell'accordo che istituisce l'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra [2022/1411]**

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-AMERICA CENTRALE,

visto l'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, in particolare l'articolo 247,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo che istituisce l'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (di seguito «l'accordo») <sup>(1)</sup> è applicato in via provvisoria dal 1° agosto 2013 all'Honduras, al Nicaragua e a Panama, dal 1° ottobre 2013 alla Costa Rica e a El Salvador e dal 1° dicembre 2013 al Guatemala.
- (2) L'articolo 247 dell'accordo prevede la possibilità di aggiungere nuove indicazioni geografiche nell'allegato XVIII («Indicazioni geografiche protette») dell'accordo dopo aver completato la procedura di opposizione e a seguito dell'esame favorevole a cura delle autorità nazionali o regionali competenti conformemente alle norme e alle procedure pertinenti che si applicano al Consiglio di associazione.
- (3) Il 2 luglio 2020 la Costa Rica ha presentato all'Unione la richiesta di aggiungere una nuova indicazione geografica nell'allegato XVIII («Indicazioni geografiche protette») dell'accordo a norma dell'articolo 247 dell'accordo. L'Unione ha concluso l'esame e la procedura di opposizione, pubblicata il 6 dicembre 2021 <sup>(2)</sup>, della nuova indicazione geografica della Costa Rica.
- (4) Il 7 giugno 2021 El Salvador ha presentato all'Unione la richiesta di aggiungere dieci nuove indicazioni geografiche nell'allegato XVIII («Indicazioni geografiche protette») dell'accordo a norma dell'articolo 247 dell'accordo. L'Unione ha concluso l'esame e la procedura di opposizione, pubblicata il 28 dicembre 2021 <sup>(3)</sup>, delle nuove indicazioni geografiche di El Salvador.

<sup>(1)</sup> GU L 346 del 15.12.2012, pag. 3.

<sup>(2)</sup> Avviso di consultazione pubblica — Indicazioni geografiche della Costa Rica da proteggere come indicazioni geografiche nell'Unione europea (GU C 489 del 6.12.2021, pag. 10).

<sup>(3)</sup> Avviso di consultazione pubblica — Indicazioni geografiche di El Salvador da proteggere come indicazioni geografiche nell'Unione europea (GU C 522 del 28.12.2021, pag. 20) e rettifica dell'Avviso di consultazione pubblica — Indicazioni geografiche di El Salvador da proteggere come indicazioni geografiche nell'Unione europea (GU C 30 del 20.1.2022, pag. 2).



- (5) Il 13 giugno 2022 a norma dell'articolo 274, paragrafo 2, dell'accordo, in seguito a una valutazione preventiva delle informazioni fornite relative alle nuove indicazioni geografiche della Costa Rica e di El Salvador, il sottocomitato per la proprietà intellettuale ha deciso in una riunione congiunta tra l'UE e le parti dell'America centrale di raccomandare al Consiglio di associazione di modificare di conseguenza l'allegato XVIII dell'accordo.
- (6) Il Consiglio di associazione ha il potere di adottare la decisione di comune accordo a norma dell'articolo 11 del suo regolamento interno.
- (7) È pertanto opportuno modificare l'allegato XVIII dell'accordo come indicato nella presente decisione,

DECIDE:

#### *Articolo 1*

Le voci di cui all'allegato della presente decisione sono aggiunte alla tabella dell'allegato XVIII, parte B, «Indicazioni geografiche protette» dell'accordo, come stabilito dalla decisione n. 5/2014 del Consiglio di associazione UE-America centrale <sup>(4)</sup>.

#### *Articolo 2*

La presente decisione, redatta in duplice esemplare, è firmata dai rappresentanti del Consiglio di associazione UE-America centrale autorizzati ad agire a nome delle parti al fine di modificare l'accordo.

Essa ha effetto a decorrere dalla data in cui viene apposta l'ultima firma.

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2022

---

<sup>(4)</sup> Decisione n. 5/2014 del Consiglio di associazione UE-America centrale, del 7 novembre 2014, relativa alle indicazioni geografiche da includere nell'allegato XVIII dell'accordo (GU L 196 del 24.7.2015, pag. 59).



—

## ALLEGATO

Paese	Nome	Prodotti
Costa Rica	Tarrazú	Caffè
El Salvador	Café Alotepec	Caffè
El Salvador	Café Bálsamo Quezaltepec	Caffè
El Salvador	Café Cacahuatique	Caffè
El Salvador	Café Chichontepec	Caffè
El Salvador	Café Tecapa Chinameca	Caffè
El Salvador	Camarón Bahía de Jiquilisco	Gamberi
El Salvador	Chaparro	Bevanda spiritosa distillata a base di cereali
El Salvador	Jocote Barón Rojo San Lorenzo	Frutta fresca
El Salvador	Loroco San Lorenzo	Ortaggi freschi
El Salvador	Pupusa de Arroz de Olocuilta	Schiacciata spessa cotta sulla piastra (tortilla) a base di riso



ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni  
dell'Unione europea  
L-2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

IT